

Pubblicato il 24/03/2017

**N. 00358/2017 REG.PROV.CAU.**

**N. 00411/2017 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2017, proposto da:

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato **Massimiliano Mangano**, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello N. 40;

***contro***

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia, Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti *p.t.*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;

***per l'annullamento,***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- del provvedimento del 24 gennaio 2017, trasmesso con nota prot. 5233/2017, conosciuto in data 31/01/2017, con il quale il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, ha revocato l'autorizzazione/abilitazione all'utilizzo del servizio di trasmissione telematica Entratel delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, rilasciata in data 6 settembre 1999 al ricorrente, al quale inoltre è fatto obbligo di completare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, l'invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia già rilasciato al contribuente copia sottoscritta, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti, con l'avvertimento che in caso di mancata trasmissione nel predetto termine rimarranno a suo carico le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni;
- dell'ulteriore provvedimento del 24 gennaio 2017, trasmesso con nota prot. 5235/2017, conosciuto in data 31/01/2017, con il quale il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, ha disposto la cancellazione dall'Elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità, a far data dal 1.07.2016;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia e di Agenzia delle Entrate e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2017 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso appare assistito da significativi elementi di fondatezza, avuto riguardo all'intervenuta riabilitazione del ricorrente, e che la misura cautelare più idonea a tutelare le esigenze del ricorrente, considerato il doveroso bilanciamento fra gli interessi antagonisti, appare essere l'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame della posizione del ricorrente da svolgersi alla luce delle deduzioni svolte nel ricorso in merito alla ridetta riabilitazione, nonché alla luce di quanto indicato nel decreto cautelare n. 220/2017, i cui effetti vanno mantenuti anche a seguito della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

Accoglie la domanda cautelare in esame nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2018.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Tulumello, Presidente FF, Estensore

Aurora Lento, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Giovanni Tulumello**

IL SEGRETARIO